



Notificazione

(art. 36 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA)

Vaninetti Ivan, nato il 8 febbraio 1965, cittadino italiano, cuoco, ultimo domicilio noto: Frazione Genico 30, Musso (Italia).

Il 20 dicembre 2015 agenti del Corpo guardie di confine hanno controllato presso il valico doganale di Gandria, il veicolo Alfa Romeo 147 immatricolato DE699JD (IT) condotto dal signor Vaninetti.

Il controllo ha potuto determinare che al momento dell'entrata in Svizzera il signor Vaninetti ha omesso di dichiarare merce alimentare destinata a un esercizio pubblico in Ticino.

Inoltre, il medesimo giorno, il signor Vaninetti Ivan ha ammesso, con una dichiarazione spontanea scritta ed autenticata a mezzo di firma manoscritta rilasciata sul modulo «Verbale di constatazione – Traffico commerciale», di avere importato settimanalmente salumeria destinata a un EP sito in Ticino durante il corso di un anno nonché di averlo fatto altre due volte a destinazione dell'EP dove era impiegato il giorno del fermo.

L'omessa dichiarazione di generi alimentari destinati a essere consumati presso EP in Svizzera costituisce la fattispecie di un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) nonché alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20).

A più riprese nel corso dell'inchiesta aperta nei confronti del signor Vaninetti Ivan il giorno stesso del controllo, la scrivente Autorità ha citato lo stesso a comparire presso i propri uffici al fine di essere interrogato e potersi pertanto esprimere al riguardo dei fatti in oggetto. Tuttavia a tali citazioni il signor Vaninetti Ivan non ha mai dato seguito.

Con pubblicazione del 12 giugno 2019 sul Foglio federale e conformemente all'articolo 29 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), è stato concesso al signor Vaninetti il diritto di esprimersi in merito ai tributi in gioco, prima dell'emanazione della presente decisione formale di riscossione posticipata. Tale diritto non è stato esercitato dal signor Vaninetti il quale non ha formulato nessuna osservazione.

Visto quanto sopra e basandoci sull'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), in combinato disposto con l'articolo 70 LD e l'articolo 51 LIVA, è nostra intenzione richiedere al signor Vaninetti il pagamento dei tributi non riscossi a torto al momento dell'immissione nel territorio doganale della merce. Questi ultimi sono così composti.

Dazio doganale	CHF	1149.40
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	CHF	109.60
Interessi moratori (al 5.08.19)	CHF	181.85
Totale	CHF	1440.85

Per il dettaglio inerente il conteggio dei tributi si rimanda all'allegato presente nel dossier.

Secondo l'articolo 74 LD e l'articolo 57 LIVA, se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.

Il tasso d'interesse è fissato nell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1) e ammonta al 4 per cento.

In linea di massima, l'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia con il sorgere dell'obbligazione doganale, articolo 69 LD e articolo 56 LIVA, rispettivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 186 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01) e termina al momento del pagamento del debito doganale.

L'interesse di mora non viene riscosso per il periodo tra la data dell'allestimento della decisione di riscossione posticipata e il versamento entro i termini.

Infine rendiamo attenti che, a tenore dell'articolo 186 capoverso 2 OD e dell'articolo 57 capoverso 3 LIVA, l'obbligo di pagare gli interessi di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamento rateale. In caso di pagamento tardivo, rateale o se introdotta una procedura di ricorso gli interessi saranno oggetto di un nuovo conteggio.

Visto quanto sopra si decide

1. L'importo di CHF 1259.– non è stato riscosso a torto e deve essere versato sul nostro conto *entro 10 giorni* dalla data in cui la presente decisione sarà passata in giudicato, alle seguenti coordinate bancarie

Destinatario / Luogo: Amministrazione federale delle dogane, Servizio Incasso Lugano, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna

Numero del conto postale: 15-213660-9

Numero IBAN: CH10 0900 0000 1521 3660 9

Swift Code/BIC Post Finance: POFICHBEXXX

Nome della Banca: Swiss PostFinance, Mingerstrasse 20, 3030 Berna

Riferimento: 71-2016.164

2. È riscosso un interesse moratorio pari a CHF 181.85 da versare entro il medesimo termine e alle medesime coordinate di cui al numero 1 del presente dispositivo.

3. Questa decisione può essere impugnata *entro 30 giorni* dalla notifica presentando ricorso per scritto al Tribunale amministrativo federale (TAF), casella postale, 9023 San Gallo. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, la firma del ricorrente e l'indicazione dei mezzi di prova, che devono essere allegati qualora in possesso del ricorrente.
4. Secondo l'articolo 22a capoverso 1 PA, i termini stabiliti in giorni dall'Autorità non decorrono
 - a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
 - b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
 - c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

A pagamento avvenuto faremo pervenire la relativa quietanza.

13 agosto 2019

Amministrazione federale delle dogane:
Divisione principale antifrode doganale